

Docenti IRC commissari d'esame?

Il D.l.vo 62/2017 stravolge tacitamente le disposizioni contenute nell'art. 185 comma 3 del D.l.vo 297/1994. Si tratta della sostituzione dell'elenco relativo alle materie d'esame all'Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di I° grado con la dicitura riferita a "tutti i docenti del Consiglio di Classe". Tra le materie indicate nel D.l.vo del 1994 non figurava l'Insegnamento della Religione Cattolica. E' questa un'ultima trappola tesa dalla L.107 /2015 che istituisce quella che è stata denominata "Buona Scuola".

L'inserimento di docenti Irc nelle Commissioni d'esame per la terza media è l'ultimo atto di un processo sotterraneo – iniziato con il rinnovo del sistema concordatario - per recuperare all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche il ruolo di "materia obbligatoria" con diritto all'esonero. Solo con difficoltà sono state introdotte norme e istituti per rendere effettiva la nuova facoltatività con la formulazione delle quattro alternative fra cui la frequenza di una reale materia alternativa. Nessuna promozione è stata fatta per informare le famiglie su tali alternative sulle quali, anche per la difficoltà a superare certe prassi e il timore di esporre i figli a discriminazioni, sono state esercitate, in particolare nella scuola primaria, ben poche opzioni.

A confermare il valore che la Scuola dello Stato attribuisce all'Irc si è introdotto il ruolo per i docenti chiamati ad impartirlo. Si sono dovute superare grandi difficoltà per l'anomalia di docenti assunti nei ruoli dello Stato ma designati da un'altra autorità che mantiene il diritto di revocarli dal loro servizio imponendo allo Stato l'obbligo di individuare una nuova sede in cui essi possano esercitarlo. E' sembrato ovvio, senza esserlo, al MIUR che tali insegnanti, equiparati agli altri in ruolo per altre materie, possano essere chiamati a far parte delle Commissioni d'esame per gli esami di licenza media.

Le sottoscritte associazioni che si battono da anni per il rispetto della laicità della Scuola e dello Stato, si oppongono con forza a tale stravolgimento della Legge 121/1985, attuativa del Nuovo Concordato. Rivolgono pertanto al MIUR la richiesta urgente di chiarimenti indispensabili per insegnanti e famiglie di alunni e alunne in procinto di affrontare la prova del citato Esame:

- l'IRC sarà materia d'esame? Se non lo sarà, a qual fine la presenza del docente? L'eventuale presenza di un docente di a. a. non si configura come discriminante nei confronti di coloro che hanno scelto attività di studio o di ricerca individuali o la non presenza a scuola durante l'Irc?
- nella prova d'esame, a differenza di quanto avviene nelle operazioni di scrutinio, i voti sono soltanto numerici: è quindi prevedibile una valutazione numerica dell'IRC?
- il docente di R.C. nella votazione per promozione o bocciatura si comporta come previsto nel DPR 202/1990, ossia non vota se il suo voto fosse determinante?

Queste sono solo alcune delle ambiguità da chiarire. Il docente di R.C. non deve essere inserito nelle Commissioni d'Esame di III Media. Questa - lo ribadiamo - è la nostra posizione. Denunciare l'incongruenza di tale nuova norma diventa un'occasione per riproporre la necessità di rivedere l'intera normativa concernente l'Irc e di riproporne la collocazione fuori dell'orario ordinario delle lezioni.

Comitato Nazionale Scuola e Costituzione
Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica
Manifesto dei 500
Ass.Naz. Sostegno Attivo
Cogedeliguria
Ass.Naz. del Libero Pensiero "Giordano Bruno"
Coordinamento Genitori Democratici (CGD)
Comitato Genovese Scuola e Costituzione
CRIDES (Centro di iniziativa per la difesa dei diritti nella scuola)
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE)
U.A.A.R.
FNISM
CIDI